



[Handwritten signature]

REGOLAMENTO
per l'assegnazione, conduzione
e gestione dei servizi per area
Orti Urbani per Tempo Libero

INDICE

- Art. 1 - Individuazione*
- Art. 2 - Assegnazioni*
- Art. 3 - Accesso all'area*
- Art. 4 - Divieti*
- Art. 5 - Protezioni Ammesse*
- Art. 6 - Piante Legnose*
- Art. 7 - Prima assegnazione*
- Art. 8 - Assegnazione singolo lotto a più persone*
- Art. 9 - Decoro*
- Art. 10 - Controllo e revoca della concessione*
- Art. 11 - Oneri per gli assegnatari*

Regolamento per la assegnazione, conduzione e gestione dei servizi per AREA ORTI URBANI PER TEMPO LIBERO.

Art. 1 - Individuazione.

Sull'area a verde comunale insistente tra le vie Meucci, Galilei, L. da Vinci, vengono individuate e delimitate particelle di terreno da adibire, nell'ambito delle attività di tempo libero, ad ORTI URBANI.

Ai fini del presente regolamento si intendono, per aree destinate ad ORTI URBANI PER TEMPO LIBERO, le singole particelle orticole da coltivare, le aree per le parti comuni, le aree di servizio.

All'Amministrazione Comunale nessuna responsabilità fa capo per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo delle particelle orticole e dall'esercizio dell'attività ortiva da parte dei singoli assegnatari.

Art. 2 - Assegnazioni.

Ogni singolo lotto individuato come "particella orticola" viene assegnato in base al presente regolamento a cittadini che ne fanno richiesta, previa formale impegnativa riguardante l'autoconsumo dei prodotti orticoli.

Non sono ammesse assegnazioni di più particelle orticole allo stesso nucleo familiare.

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente e non può essere trasferita ad altro nucleo familiare in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi ragione.

La concessione ha durata annuale ed è rinnovabile tacitamente; ha natura provvisoria, essendo l'area destinata a "verde attrezzato" a servizio del quartiere, in fase di completamento.

L'Amministrazione, per motivi di necessità pubblica, con comunicazione scritta, potrà revocare la concessione in qualunque momento.

La concessione può essere rinnovata per un periodo massimo di anni *cinque*; decorso tale periodo verranno ridefiniti tempi e modalità della concessione medesima.

La concessione deve contenere espressamente i divieti da rispettarsi da parte degli assegnatari delle particelle orticole, nonché gli obblighi finanziari che devono essere assolti per la corretta gestione dell'area.

Art. 3 - Accesso all'area.

Le parti comuni dell'area a Verde Comunale, individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento e ad ogni convenzione di concessione, sono aperte al libero accesso di tutti i cittadini dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno.

Gli assegnatari delle particelle orticole possono accedere all'area per le coltivazioni nell'arco giornaliero dalle ore 6 alle ore 22, astenendosi comunque da ogni attività nelle ore notturne; è fatto inoltre divieto di causare rumori molesti prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00.

Art. 4 - Divieti.

Nelle particelle adibite ad orti e nelle aree comuni è vietato:

- realizzare pavimentazioni diverse da quelle previste dal progetto comunale e debitamente autorizzate;
- portare materiali, edili, ferrosi o altro materiale di recupero e utilizzarli per riempimenti, costruzioni, pavimentazioni, delimitazioni, sostegni o altri manufatti che possono essere pericolosi per i frequentatori, l'aria, la falda acquifera, il suolo;
- realizzare impianti di illuminazione o altro impianto tecnologico, con particolare riferimento a pompe per l'estrazione dell'acqua;
- allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi genere;
- tenere all'aperto e in modo disordinato bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni;
- realizzare costruzioni, anche provvisorie, di qualsiasi tipo diverse da quelle autorizzate dal Comune;
- scaricare o stoccare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi;
- usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 o prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
- causare rumori o odori molesti;
- gettare rifiuti di qualsiasi genere;
- bruciare stoppie e rifiuti di qualsiasi genere;
- impiegare nell'attività mezzi meccanici, automezzi, attrezzature con motori elettrici e/o a scoppio incompatibili con l'attività orticola di tempo libero;
- per ragioni dettate dalle vigenti norme igieniche e sanitarie, la formazione di strutture e la presenza di persone atte alla preparazione e cottura di cibi;
- per ragioni di sicurezza, la permanenza fissa di persone nelle ore notturne;
- tenere oggetti e attrezzi considerati pericolosi per l'uomo e l'ambiente;
- ogni altra attività o intervento incompatibile con la convenzione di concessione e con la destinazione dell'area a Verde Comunale, e temporaneamente a particelle orticole destinate ad attività di solo tempo libero;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire controlli in qualunque momento, senza preavviso.

Art. 5 - Protezioni ammesse.

Nel periodo invernale è consentita la coltivazione delle porzioni orticole con protezioni e strutture di altezza massima di 1,00 mt. che devono comunque essere smantellate entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 6 - Piante legnose.

Le piante legnose di qualsiasi tipo potranno essere coltivate nelle singole particelle orticole esclusivamente se di altezza non superiore a 3,00 mt. nel momento della potatura invernale.

Tali piante dovranno essere potate ogni anno, ed in ogni caso, piantumate ad una distanza di almeno 2,50 mt. dai confini della particella orticola assegnata.

Art. 7 - Prima assegnazione.

Le singole particelle orticole vengono prioritariamente assegnate agli orticoltori censiti dal Comune alla data del 31/12/2004.

Fatta salva la residenza nel Comune, verrà consentita la coltivazione di particelle orticole a cittadini non residenti che hanno esercitato tale diritto anteriormente alla data del 31/12/1995.

Per le assegnazioni delle nuove particelle orticole e/o per le successive assegnazioni di lotti resisi a vario titolo disponibili, verrà predisposto apposito elenco dei richiedenti con validità biennale sulla base della data di presentazione delle richieste.

Art. 8 - Assegnazione singolo lotto a più persone.

Sono possibili assegnazioni di una stessa particella orticola a più concessionari solo in presenza di un impegno congiunto dei richiedenti alla gestione comune dell'area assegnata, e del rispetto solidale degli obblighi convenzionali.

Art. 9 - Decoro.

La particella orticola assegnata nonché le parti comuni utilizzate da ogni singolo assegnatario vanno mantenute in modo decoroso e pulite.

L'Amministrazione Comunale indicativamente nella prima quindicina dei mesi di Aprile ed Ottobre di ogni anno organizzerà la raccolta dei rifiuti prodotti nell'attività di coltivazione e ne curerà il trasporto alla pubblica discarica.

Art. 10 - Controllo e revoca della concessione.

Il Comune provvederà, a sua discrezione, a visite di controllo per verificare la conduzione delle particelle orticole, delle parti comuni e dei locali di servizio, con riserva di revoca delle concessioni qualora si riscontrino inadempienze al presente Regolamento e/o alla concessione medesima.

Art. 11 - Oneri per gli assegnatari.

L'assegnatario dovrà versare la somma, stabilita con apposito provvedimento comunale, per le spese, concrete ed eventuali, sostenute da Comune per la gestione delle aree in oggetto.